



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1761 del 22.5.2025**

**Corte Sportiva di Appello n. 39**

Seduta del giorno 22.5.2025

Presidente: avv. Pasquale Raganati;

Componenti: avv. Paolo Calcagni; avv. Marco Buzzo;

- visto il reclamo presentato dalla società Pol. Portici 2000 codice FIP 046063 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1013, di cui al C.U. n° 1701 del 16/5/2025, relativo alla gara n° 2524 del campionato di categoria Divisione Regionale 2, con il quale è stata comminata la squalifica del tesserato ANDREA CIPOLLARO per 2 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/1c RG];
- sentito il Presidente della reclamante società, sig. Girolamo Di Rosa, il quale si riporta al reclamo. Sottolinea che il Cipollaro ha reagito in quanto in precedenza aveva subito un fallo violento. Compreso di aver esagerato nella reazione, si è poi scusato. Precisa altresì che in precedenza il Cipollaro non ha mai subito sanzioni disciplinari;
- sentito il primo arbitro, sig. Michele Sannino, il quale conferma con precisione quanto scritto nell'allegato al referto. Conferma che il Cipollaro aveva subito, prima della reazione, un fallo dall'avversario;
- rilevato che attraverso l'espletata istruttoria ha trovato conferma quanto scritto dagli arbitri nell'allegato al referto. Confermato altresì che il Cipollaro, prima della reazione, aveva subito un fallo dall'avversario e che, una volta espulso, abbandonò immediatamente il campo di gioco, scusandosi poi per l'accaduto;
- rilevato altresì che il tesserato non risulta gravato di alcun provvedimento disciplinare negli ultimi 5 anni e che, per tale motivo, è possibile applicare le attenuanti generiche di cui all'art. 21,4 R.G..

**PQM**

In parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Andrea Cipollaro la sanzione della squalifica per una gara, ai sensi degli art. 33,3/1c e 21,4 RG.

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 22 maggio 2025

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati